

Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

Art. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)(1)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a)** la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b)** il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.

(2)(4)

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.

(3)(5)

2 quater. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.

3.

(ABROGATO)

(7)

4.

(ABROGATO)

(8)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5 bis, comma 2, L. R. 19/2013

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014

3 Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 14/2014

4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014

5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 3, L. R. 26/2014

6 Comma 2 quater aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2018

7 Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

8 Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2018

9 Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 22, comma 2, L. R. 15/2018